

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2011

IL DIRETTORE

VISTO l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all' accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi;

VISTO il decreto n. 420 del 14/02/2011 avente per oggetto: "L. 431/98 – Delibera G.R. n. 265 del 06/04/2009. Fondo Nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione anno 2011 - Approvazione della relativa modulistica per la trasmissione dei dati";

VISTO l'art. 11, comma 13, del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 che prevede per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero almeno cinque nella medesima Regione;

VISTA la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

RENDE NOTO

che, a partire dalla **data del 31/03/2011 e fino alla data del 29/04/2011**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto predisposto dal presente bando e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili**

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono accolte le domande di coloro che **al momento della presentazione della domanda:**

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare i cittadini di altri Stati a condizione che siano titolari di carta o permesso di soggiorno e che siano in possesso di certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero almeno cinque nella medesima Regione;
2. abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Civitella Paganico;
3. siano conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali;

4. siano in possesso di una certificazione in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a **26.966,80 Euro**;
5. siano in possesso di certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei valori di seguito indicati:
 - Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2011 (€12.153,18). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%
 - Fascia "B"
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2011 e l'importo di €26.966,80, valore ISEE non superiore a Euro 14.715,00 (limite per l'accesso all'ERP per il 2011 determinato con D.G.R. 628/2009). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%;
6. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:
 - Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
 - Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Tale contributo è inoltre rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi;

7. non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune di Civitella Paganico. Si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia non inferiore a 30 mq per 1 persona, non inferiore a 45 mq per 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre;
8. non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare e come tariffa d'estimo la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica, ove prevista, del Comune di Civitella Paganico (€65,41787)

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	VANI CATASTALI
1	3
2	4
3	4.50
4	5
5	6
6	7

Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di 1/3. Nel caso di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi è convenzionalmente ridotto alla metà.

9. non titolarità, di alcuno dei componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo;
10. di non essere sottoposto a procedimento di sfratto per morosità già convalidata relativamente all'alloggio in locazione per il quale si chiede il contributo;
11. l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, circa le fonti di sostentamento. Nella fascia di "ISE ZERO" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare, ai sensi dell' art. 1 bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso;

Art. 3 – Riferimenti per l' accertamento dei requisiti

Ai fini dell'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 1, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello derivante dall'ultima dichiarazione ai fini Irpef disponibile, calcolati ai sensi del D.Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, mentre il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste all'art 76 del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione

- a. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
- b. Le menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 o pari al 100%, così come le invalidità ai sensi dell' art. 2 comma 2

- della L. 30.03.1971 n. 118 o del D. Lgs. 23.11.88 n. 509, nonché le patologie croniche o invalidanti riconosciute ai sensi del D. M. 329/99 di componenti il nucleo familiare devono essere comprovate da idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità ed allegata alla domanda. Non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche.
- c. I soggetti che dichiarano reddito zero devono presentare, pena l'esclusione, certificazione firmata dal Responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune.
 - d. I soggetti che dichiarino reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato devono presentare, pena l'esclusione, una autodichiarazione relativa alla fonte accertabile rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico e deve essere accompagnata da copia della documentazione reddituale di quest'ultimo. Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa
 - e. Deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del contratto di locazione, copia del versamento dell'imposta di registro annuale e copia di Attestazione ISE/ISEE con relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, **purché diversa da quella eventualmente presentata all'Ufficio comunale nell'anno 2010.**

Art. 6 – Criteri per la formazione e pubblicazione della graduatoria. Ricorsi

Il "COeSO-SdS Grosseto" procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.

Colloca i concorrenti nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, di cui al comma 5 dell'art. 1 del presente bando, secondo l'incidenza percentuale del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, seguendo un ordine decrescente.

In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da uno o due persone: punti 2
- genitore solo con uno o più figli a carico: punti 2
- presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore ai 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della Legge 104/92: punti 1

Qualora perduri la condizione di parità, verrà effettuata la estrazione a sorte dei pari punteggio.

Entro 30 giorni successivi dal termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, verrà approvata e resa pubblica, dandone opportuna comunicazione ai concorrenti, la graduatoria generale provvisoria.

Tale graduatoria resterà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Civitella Paganico per 15 giorni consecutivi, periodo durante il quale i richiedenti potranno essere presentare opposizioni scritte avverso l'Amministrazione procedente.

Valutate tali opposizioni la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 96/96 e s.m., approverà la graduatoria generale definitiva che verrà adottata con atto dirigenziale che costituirà atto definitivo.

Art. 7 – Durata e entità del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto del 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art 11 della legge 431/98, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste al precedente art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse.

L'entità del contributo, calcolato con le modalità descritte dall'art. 1, commi 5 e 6 del presente bando, potrà essere decurtato per una percentuale massima del 40% dell'importo spettante, per consentire un certo margine di flessibilità qualora le risorse risultassero insufficienti a garantire la totale copertura della fascia "A" o di destinare una quota non superiore al 40% delle risorse regionali e statali assegnate, ai soggetti collocati in fascia "B".

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto cointestato per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui è derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede utilizzando i seguenti criteri :

- a) canoni pagati in misura superiore : non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo.
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al conseguente ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2011 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva al 1° gennaio predetto. Le frazioni di mese inferiori a quindi giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 8 – Modalità di erogazione

Il "COESO-SdS Grosseto" provvede alla liquidazione del contributo previa presentazione di copia delle ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 settembre 2004, n.240 convertito in legge 12 novembre 2004, n.269 è stato introdotto nell'art. 11 della L. 431/98 la possibilità, in caso di morosità del conduttore, di poter erogare il contributo a quest'ultimo destinato, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima in modo da favorire la sospensione di procedure di sfratto per morosità. Tale opportunità può essere esercitata in conseguenza della dichiarata disponibilità da parte del proprietario di interrompere o rinviare di almeno di un anno la procedura di sfratto sottoscrivendo un impegno valevole fino al nuovo Bando emesso dal "COESO-SdS Grosseto".

Art. 09 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal "COESO-SdS Grosseto", sottoscritte, corredate di indirizzo cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata nella domanda stessa.

Le domande possono essere presentate a mano presso lo Sportello socioeducativo del Comune di Civitella Paganico nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico:

- presso l'Ufficio frazionale di Paganico martedì ore 9.00/13.00 e 15.00/17.00 - mercoledì ore 9.00/13.00;

- presso l'Ufficio di Civitella Marittima lunedì ore 9.00/13.00 – giovedì ore 9.00/13.00 e 15.00/17.00 – venerdì ore 9.00/13.00.

ovvero per posta esclusivamente al “COESO-SdS Grosseto” via Damiano Chiesa n.12 - 58100 Grosseto e dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza individuato nel giorno 29/04/2011.

Le domande anche se spedite per posta che perverranno oltre tale termine non saranno accettate.

Per informazioni e per il ritiro dei modelli di domanda, rivolgersi allo Sportello socioeducativo del Comune di Civitella Paganico, recapito telefonico 0564 900418.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al “COESO-SdS Grosseto”, in quanto soggetto gestore dell'attività di controllo, svolgere, anche a campione, tale attività verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art 76 del DPR n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, il “COESO-SdS Grosseto” si riserva la facoltà di effettuare i controlli anche presso i privati per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il “COESO-SdS Grosseto” agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate d'interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati dal “COESO-SdS Grosseto” alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, alla Legge 109/98 e ai relativi decreti di attuazione, nonché alla deliberazione di G.R. n°265 del 06/04/2009.

Grosseto, 29 Marzo 2011

IL DIRETTORE
Dott. Fabrizio Boldrini